



COMUNE DI SANGINETO

(Provincia di Cosenza)

Via Giacomo Matteotti – 87020 SANGINETO

Cod. Fiscale e partita IVA 00401810783 - Tel. 0982 970709 - 970659

www.comune.sangineto.cs.it - Pec: protocollo.sangineto@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 13.02.2026

ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) dalle ore 9:00 del giorno 13.02.2026 fino a cessata emergenza

Visti

- la Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante "disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6";
- la legge n. 225/92;

Visto il D.lgs 31 marzo 1998 n. 112;

Vista la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della protezione civile e dei Servizi antincendi presso il Ministero dell'Interno;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3 dicembre 2008, in cui definisce necessaria, per la prima risposta all'emergenza, l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (C.O.C.) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/11/2012 "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di Protezione Civile;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli "indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" del 09/11/2012, in cui si definiscono le tipologie di eventi nell'ambito delle quali possono essere impiegate le organizzazioni di volontariato di protezione civile e vengono date indicazioni alle Amministrazioni Comunale perché possano disporne l'attivazione;

Vista la Direttiva del Capo Dipartimento della Protezione Civile repertorio n° 1099 del 31.03.2015 avente ad oggetto Indicazioni operative inerenti "La determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza", in particolare l'allegato 1 funzioni di supporto del C.O.C.;

Viste le indicazioni operative del Capo Dipartimento della protezione civile del 10 febbraio 2016 contenenti "Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento

nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”;

Visti

- il D.lgs n° 1 del 02.01.2018 (codice della protezione civile) che agli articoli 3 e 6 riconosce il Sindaco come Autorità Locale di Protezione Civile con autonomi poteri di intervento a tutela della popolazione;
- il D.Lgs. n. 4 del 06 febbraio 2020 (modifica al codice della protezione civile);
- la Legge Regionale Calabria 24 febbraio 2023, n. 9 - Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria. (BURC n. 49 del 24 febbraio 2023);
- la Legge 267/2000 all'art. 50 assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Considerato che il D.lgs del 02/1/2018 n. 1 (codice della protezione civile) all'art. 7 statuisce che ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi emergenziali si distinguono in:

- Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti o Amministrazioni e debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- Emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza di intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art. 24;

Richiamata la Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e ss mm ii con la quale si disciplina l'attivazione della fase operativa, a seguito dell'emanazione di un livello di allerta - valutazione di criticità ordinaria, moderata o elevata che corrispondono ai codici giallo, arancione e rossa;

Considerato che le Fasi operative descritte sono riferibili sostanzialmente al caso in cui si ha una previsione dell'evento e sono, generalmente, conseguenziali;

Atteso che la correlazione tra Fase operativa e allerta non è automatica; in ogni caso, un livello di allerta gialla/arancione prevede l'attivazione diretta almeno della **Fase di attenzione**;

Preso Atto con messaggio di allertamento unificato di cui al Prot. N. 124891 del 13/02/2026 la U.O.A. Protezione Civile Regionale ha comunicato che in data 13/02/2026 e 14/02/2026 per la zona 2 la fase operativa da adottare è riferita alla FASE di ATTENZIONE;

Considerato che la FASE di ATTENZIONE

- è caratterizzata dall'attivazione del flusso delle informazioni con la Sala operativa regionale, la Prefettura- UTG e la Provincia (secondo le modalità e le procedure stabilite da normativa/indicazioni regionali vigenti), a seguito della ricezione del messaggio di allertamento;
- dalla verifica della reperibilità dei componenti del COC e del restante personale coinvolto nella eventuale gestione delle attività e nel monitoraggio dei punti critici presenti sul territorio di competenza;
- viene valutata l'opportunità di attivare il presidio territoriale comunale, ove costituito.

- l'attivazione della Fase operativa viene comunicata alla popolazione dando informazione sui principali comportamenti di prevenzione e di autoprotezione, utilizzando le modalità definite nella pianificazione di emergenza;

Valutato che ad esito di tale circostanza nel comune di Sanginetto sussistono diverse condizioni di emergenza in conseguenza delle piogge e delle forti mareggiate verificatesi a seguito del ciclone Nil e ritenuto pertanto necessario provvedere al monitoraggio nonché alla verifica dei danni subiti;

Considerato che per il raggiungimento di tali obiettivi, occorre:

- a) Individuare i vari responsabili delle funzioni di emergenza;
- b) Garantire il coordinamento delle attività volte a fronteggiare l'emergenza stessa;

Atteso che

- la sede del Centro Operativo Comunale sarà localizzata presso la struttura comunale sita in via G.Matteotti ;
- Il COC sarà convocato dal Sindaco;
- Il COC è presieduto dal Sindaco o suo delegato in funzione di coordinatore ed è composto dai Responsabili delle funzioni di supporto previste nella pianificazione vigente;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini in coerenza con quanto previsto dal [DLgs 267/2000 e smi](#), per finalità di protezione civile è responsabile:

- dell'adozione di provvedimento contingibile ed urgente di cui [all'art.54 del DLgs 267/2000](#), al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
- del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile;

Visto il [Dlgs n. 1/2018](#);

Visto [l'art.50, comma 5](#) e [l'art.54 comma 2](#) del DLgs 267/2000;

Visto il Regolamento Regionale del volontariato di Protezione Civile;

Visto il piano di Protezione Civile Comunale;

ORDINA

- l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (COC) dalle ore 9:00 del giorno **13.02.2026** fino a cessata emergenza presso sede sita in Via G. Matteotti n. 109 - Ufficio tecnico comunale (sede sala operativa COC) al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Sanginetto la direzione ed il coordinamento per la valutazione dell'evolversi della situazione seguente le direttive regionali della SOR – Sala Operativa Regionale;
- l'attivazione delle seguenti funzioni di supporto, individuando quali responsabili delle stesse i soggetti indicati:

- ✓ Funzione Tecnico-scientifica: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi e Geom. Marco Antonucci (Ufficio Tecnico)
- ✓ Strutture operative e locali: Avv. Michele Guardia (Polizia Locale)
- che le funzioni di supporto, ognuna per le rispettive competenze, provvederanno alla gestione degli interventi finalizzati alla risoluzione delle problematiche generate durante il verificarsi degli eventi calamitosi o da questi causate.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza ai Responsabili delle Funzioni, alla Protezione Civile Regionale, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza e alla Provincia di Cosenza;
- di mantenere attivo il Centro Operativo Comunale fino alla cessata emergenza sul territorio Comunale ovvero fino a nuove disposizioni sovra-comunali ovvero direttive della Protezione Civile e Prefettura di Cosenza;

RENDE NOTO

- che la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, on-line nonché sul sito istituzionale del Comune di Sangineto.
- che a norma dell'art.3, comma 4, della L. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR.

IL SINDACO

F.to Avv. Michele Guardia